

## CONDIZIONI GENERALI PER LE GARANZIE ASSICURATIVE ANNULLAMENTO - ASSISTENZA - INTERRUZIONE VIAGGIO

**APATAM SRL** in collaborazione con **ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE** compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato per tutti i partecipanti ai propri viaggi una specifica polizza di assicurazione a condizioni contrattuali particolarmente favorevoli. La polizza è depositata presso la sede di **APATAM SRL**.

**AVVERTENZA:** Le coperture assicurative sono soggette a limitazioni ed esclusioni.

**All'atto della prenotazione,** si raccomanda ai Partecipanti di leggere attentamente le condizioni di assicurazione riportate integralmente sul presente catalogo.

**Prima della partenza,** si raccomanda di verificare di essere in possesso del Certificato Assicurativo da portare con sé durante il viaggio.

## PACCHETTO GARANZIE ASSICURATIVE

### DEFINIZIONI

**ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:** un marchio di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia che identifica la società stessa.

**ASSICURATO:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**CENTRALE OPERATIVA:** la struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**DOMICILIO:** il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

**EUROPA:** i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Marocco, Maledive, Siria, Tunisia e Turchia.

**FAMILIARE:** il coniuge, figlio/a, padre, madre, fratello, sorella, suocero/a, genero, nuora, nonni dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

**FRANCHIGIA/SCOPERTO:** la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

**INDENNIZZO:** la somma dovuta da Allianz Global Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

**INFORTUNIO:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente o una inabilità temporanea.

**ITALIA:** il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

**MALATTIA:** l'alterazione del proprio stato di salute constatato da un'autorità medico competente non dipendente da infortunio.

**MALATTIA ACUTA:** processo morboso - funzionale od organico - a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti di breve termine.

**MALATTIA CRONICA:** qualsiasi processo morboso - funzionale od organico - che dopo la fase di esordio perdura nell'individuo per un tempo indeterminato senza arrivare mai a guarigione.

**MALATTIA PREESISTENTE:** malattia acuta o cronica diagnosticata al paziente prima della decorrenza della garanzia.

**MONDO:** i paesi non ricompresi nelle definizioni Italia ed Europa.

**RESIDENZA:** il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

**SOCIETÀ:** AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in V.le Brenta, 32 - Milano, di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.

**VIAGGIO:** il viaggio, il soggiorno o la locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

## NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

### 1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

**per tutte le garanzie:**

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati anche temporaneamente in Italia;

- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito [www.allianz-globalassistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/](http://www.allianz-globalassistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/);

**per "Annullamento Viaggio"**

- dal momento della prenotazione del viaggio e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con la fruizione del primo servizio contrattualmente convenuto;

**per "Assistenza alla Persona e Spese Mediche", "Interruzione Viaggio"**

- per gli Assicurati residenti/domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza vengono prestate al domicilio in Italia;

- per gli Assicurati residenti all'estero, dalla data del loro arrivo in Italia e per il periodo di permanenza. Per questi valgono le condizioni operanti per i residenti/domiciliati in Italia in viaggio all'estero;

- per i viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 30 giorni a partire dalla data di inizio del viaggio;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Tabella Capitali Assicurati".

**La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.**

### 2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

### 3. Rinvio alle Norme di Legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

### 4. Esclusioni Comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;

b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;

c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;

d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;

e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che include ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;

g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;

h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;

l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;

m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;

n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;

o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodpressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;

q) suicidio o tentativo di suicidio;

r) Virus da Immundeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immundeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;

s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;

t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;

u) quarantene.

### 5. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

### 6. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assi-

curato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

### 7. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

## GARANZIE

### 1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

#### 1.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato delle somme pagate a titolo di penale (esclusi i costi di gestione pratica, le tasse aeroportuali ed i visti), applicata contrattualmente dal Tour Operator per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

a) malattia, infortunio o decesso

- dell'Assicurato o di un suo familiare; - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;

- del contitolare dell'azienda o dello studio associato;

b) nomina dell'Assicurato a giurato o sua testimonianza resa alle Autorità Giudiziarie;

c) danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale a seguito di incendio, furto con scasso o di avverse condizioni meteorologiche, di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;

d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza del viaggio a seguito di:

- incidente occorso al mezzo di trasporto durante il tragitto;

- avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità;

e) motivi professionali che impediscano la fruizione delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:

- licenziamento; - nuova assunzione;

f) furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento.

Allianz Global Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato - a tutti i suoi familiari - a uno dei compagni di viaggio

purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica.

Si precisa che devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non

abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 5.4

Esclusioni Comuni a tutte le garanzie – lett. g).

#### 1.2 Scoperto

Il rimborso della penale effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- **senza deduzione di alcuno scoperto** se l'annullamento viene causato da morte o ricovero ospedaliero dell'Assicurato/Viaggiatore;

- **con la deduzione dello scoperto del 15%** sul danno risarcibile con il minimo di **€ 25,00** per persona, per tutte le altre causali previste.

#### 1.3 Esclusioni

(ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 4 della Normativa Comune alle garanzie)

a) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione del viaggio. Restano, in ogni caso, comprese dall'assicurazione le malattie croniche che comportino un ricovero superiore a 3 (tre) giorni consecutivi durante il periodo di validità della garanzia;

b) patologie della gravidanza se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione.

c) motivi professionali, salvo quanto disposto alle lettere e) dell'art. 1.1 Oggetto.

#### 1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

a) fino alla concorrenza del capitale assicurato di **€ 10.000,00 per persona e € 60.000,00 per pratica**;

b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art.

1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;

c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

d) Allianz Global Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso.

## 2. ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

#### 2.1 Oggetto

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

#### a) Consulenza medica telefonica

Qualora a seguito di infortunio o malattia, l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici, contattando la Centrale Operativa può usufruire di un servizio di assistenza medica. Si precisa che con tale servizio non si forniscono diagnosi e/o prescrizioni e che il consulto richiesto si basa sulle informazioni fornite a distanza dall'Assicurato.

In caso di necessità, sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi/prescrizioni del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.

#### b) Invio di un medico

Qualora l'Assicurato necessiti di una visita medica a seguito di malattia o infortunio occorso in viaggio, Allianz Global Assistance provvederà a inviare gratuitamente uno dei propri medici convenzionati. In caso di irreperibilità del medico, Allianz Global Assistance, organizzerà a proprie spese il trasferimento dell'Assicurato al più vicino Pronto Soccorso.

La prestazione è operante in Italia dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi.

**AVVERTENZA:** In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;

#### c) segnalazione di un medico specialista.

Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;

**d) trasporto sanitario organizzato** dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;

**e) rimpatrio/rientro sanitario organizzato** alla residenza o ad altro ospedale attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato al rimpatrio nell'ambito dei paesi europei e del bacino mediterraneo.

Le prestazioni d) - e) non saranno effettuate per:

- distorsioni, fratture leggere, infermità o lesioni curabili, a giudizio dei medici, sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non impediscano la prosecuzione del viaggio;

- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali;

**f) assistenza infermieristica** presso la residenza dell'Assicurato, dopo il suo rientro sanitario organizzato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese relative ai primi due giorni di assistenza;

**g) Spese mediche** - La centrale Operativa, preventivamente contattata, provvede:

**1) al pagamento diretto fino a:**

- **€ 10.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo - **€ 1.000,00** viaggi con destinazione Italia

delle spese ospedaliere e chirurgiche con il sottolimito per le rette di degenza di **€ 250,00** al giorno.

Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la centrale Operativa.

**Nel limite del capitale assicurato, Allianz Global Assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione:**

**2) al rimborso fino a:**

- **€ 3.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo - **€ 1.000,00** viaggi con destinazione Italia

delle spese di trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero;

**3) al rimborso fino a:**

- **€ 1.000,00** viaggi con destinazione Europa/Mondo - **€ 500,00** viaggi con destinazione Italia delle spese:

- per visite mediche,

- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica,

- per cure ambulatoriali,

- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio. La garanzia è operante per il solo caso di infortunio avvenuto all'estero e nel limite di € 500,00,

- di soccorso e ricerca in mare e montagna.

**4) al rimborso fino a € 250,00 delle spese:**

- mediche di bordo;

- per cure odontoiatriche urgenti;

**I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione della franchigia di € 50,00 per sinistro.**

**h) rientro contemporaneo dei familiari o di uno dei compagni di viaggio**, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso. La prestazione viene fornita fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per evento;

**l) rientro accompagnato da un minore assicurato**. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia;

**l) rientro anticipato dell'Assicurato e dei familiari**, con lui in viaggio ed assicurati, che per il decesso di un familiare debbano interrompere il viaggio e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diverso da quello contrattualmente previsto;

**m) viaggio di andata e di ritorno di un familiare** per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a **10 giorni** in Italia-Europa ed a **15 giorni** nel Mondo. Allianz Global Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno fino alla concorrenza di **€ 250,00** con un massimo di **€ 50,00** al giorno;

**n) pagamento delle spese di prolungamento soggiorno** in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di **€ 50,00** al giorno e **per un massimo di tre giorni**, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita;

**o) rientro dell'Assicurato convalescente**, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto;

**p) reperimento ed invio di medicinali urgenti**, irreperibili sul luogo ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione verrà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi;

**q) trasmissione di messaggi urgenti** a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto;

**r) protezione delle carte di credito**, avviando con gli istituti emittenti le procedure necessarie al blocco delle carte di credito, dei libretti di assegni e dei traveller's chèques smarriti o sottratti.

Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo il disposto dei singoli titoli di credito;

**s) trasporto della salma** fino al luogo di sepoltura nel paese di residenza. Allianz Global Assistance provvederà all'adempimento di tutte le formalità, in conformità con le norme internazionali.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e per l'eventuale recupero della salma;

**t) anticipo di denaro** fino a **€ 1.000,00** per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (furto, rapina del bagaglio, ecc.) e dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

**u) costituzione della cauzione penale** fino a **€ 3.000,00**, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Allianz Global Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso;

**v) reperimento di un legale all'estero**, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie che coinvolgono direttamente l'Assicurato. Allianz Global Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di **€ 500,00**.

**2.2 Esclusioni** (ad integrazione delle esclusioni comuni di cui all'art. 4 della Normativa Comune a tutte le garanzie)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

a) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa, di tutte le prestazioni di assistenza previste. Per la garanzia Spese Mediche di cui alla dell'art. 2.1 lettera g), il contatto con la Centrale Operativa è obbligatorio nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso la Centrale Operativa, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;

b) viaggio intrapreso contro il consiglio medico o, comunque, con patologie in fase acuta o allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

c) interruzione volontaria della gravidanza;

d) cure riabilitative;

e) acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;

f) prestazioni infermieristiche, fisioterapiche, dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica o di malformazioni congenite;

g) visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;

h) espianti e/o trapianti di organi;

i) partecipazione a competizioni sportive e relative prove, salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;

j) pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, atti di temerarietà e qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;

k) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

Tutte le prestazioni non sono, altresì, dovute:

l) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato.

**2.3 Disposizioni e Limitazione di Responsabilità**

a) Le prestazioni di assistenza sono fornite una sola volta entro il periodo di validità del Certificato Assicurativo, nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti. La garanzia "Pagamento delle spese" di cui all'art. 2.1, lettera g) potrà essere utilizzata anche più volte, fermo restando il capitale (non cumulabile) previsto per destinazione, così come definito nella "Tabella Capitali Assicurati";

b) nei casi dove è prevista la messa a disposizione di un biglietto di viaggio, la garanzia si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica); - treno di prima classe;

c) Allianz Global Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;

d) Allianz Global Assistance ha diritto di richiedere i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone delle quali abbia provveduto per il rientro;

e) Allianz Global Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;

f) l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Allianz Global Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento;

g) in caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare con la massima urgenza gli organismi ufficiali di soccorso. Allianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi al Sistema Sanitario d'Emergenza.

### 3. INTERRUZIONE VIAGGIO

#### 3.1 Oggetto

Allianz Global Assistance rimborserà all'Assicurato e ai suoi familiari con lui in viaggio la quota di soggiorno inerenti a soli servizi a terra, pagata e non goduta in seguito ad interruzione del viaggio dovuta a:

- rientro anticipato organizzato dalla Centrale Operativa (art. 2.1 comma l);
- rimpatrio/rientro sanitario organizzato dalla Centrale Operativa dell'Assicurato alla residenza (art. 2.1 comma e).

#### 3.2 Disposizioni e limitazioni

Il rimborso sarà effettuato conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

### 4. IN CASO DI SINISTRO

**4.1 Obblighi dell'Assicurato** - L'Assicurato (o chi per esso) deve:

#### ANNULLAMENTO VIAGGIO

dopo aver annullato il viaggio presso l'agenzia dove è stato prenotato deve:

a) darne immediato avviso scritto, comunque entro **5 giorni** da quello in cui si è verificato l'evento, ad Allianz Global Assistance, specificando:

- le circostanze dell'evento;
- i suoi dati anagrafici, il Codice fiscale ed il suo recapito; ed allegando - copia dell'Estretto Conto di Prenotazione;

b) trasmettere anche successivamente:

- documento provante la causa dell'annullamento (se di ordine medico deve essere esposta la patologia);
- certificazione del rapporto tra l'Assicurato e la persona che ha causato l'annullamento;
- copia della scheda di iscrizione al viaggio con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'Estretto Conto di Penale emesso da APATAM SRL;
- copia dei documenti di viaggio, in originale se la penale è totale;
- nominativo dell'Intestatario del conto corrente e codice IBAN.

#### ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE

Per ogni richiesta di Assistenza

contattare immediatamente la Centrale Operativa, operativa 24 ore su 24, specificando:

- il numero di polizza evidenziato sul Certificato Assicurativo;
- dati anagrafici, Codice Fiscale e recapito.

#### Per richieste di rimborso di spese mediche direttamente sostenute

- a) darne avviso scritto ad Allianz Global Assistance entro 10 giorni dal rientro, specificando: - le circostanze dell'evento;
- i dati anagrafici, il Codice Fiscale, il recapito; - il nominativo dell'Intestatario del conto corrente e codice IBAN.

b) allegare

- Certificato Assicurativo; - certificazione medica o documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

#### INTERRUZIONE VIAGGIO

In caso di interruzione del viaggio per i motivi previsti dalle condizioni contrattuali, la richiesta di rimborso per il pro-rata del viaggio non usufruito dovrà essere inviata per iscritto entro 5 giorni dal rientro ad Allianz Global Assistance, specificando i dati anagrafici, il Codice Fiscale ed il recapito. Allegare:

- il Certificato Assicurativo;
- l'estratto conto di prenotazione.

### TABELLA CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	ITALIA	EUROPA/MONDO
<b>ANNULLAMENTO VIAGGIO</b>	Costo totale del viaggio fino ad un massimo di <b>€ 10.000,00</b> per persona ed <b>€ 60.000,00</b> per pratica	
<b>ASSISTENZA ALLA PERSONA E SPESE MEDICHE</b>		
Spese Mediche, Ospedaliere, chirurgiche	€ 1.000,00	€ 10.000,00
Nel capitale sono comprese con il relativo massimale:		
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 1.000,00	€ 3.000,00
- spese mediche, farmaceutiche, ecc.	€ 500,00	€ 1.000,00
- spese mediche di bordo, cure odontoiatriche	€ 250,00	€ 250,00
- per cure sostenute al rientro, entro 30 giorni per le dirette conseguenze di un infortunio avvenuto all'estero	No	€ 500,00

#### INTERRUZIONE VIAGGIO

Rimborso PRO-RATA

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web [www.ilmiosinistro.it](http://www.ilmiosinistro.it)

Per richieste di rimborsi inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta, a:

**AWP P&C S.A.**  
**Rappresentanza Generale per l'Italia**  
**Servizio Liquidazione Danni**  
**Casella Postale 461**  
**Via Cordusio, 4**  
**20123 MILANO**

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Per ogni richiesta di Assistenza contattare la Centrale Operativa al numero telefonico evidenziato sul Certificato di Assicurazione.

#### Nota Informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 D.Lgs 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

#### 1) Informazioni Relative alla Società

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**

L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**

**Sede Legale** - 7, Dora Maar, 93400 Saint Ouen - France

Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 - Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285

- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010

- **Rappresentanza Generale per l'Italia**

V.le Brenta, 32, CAP 20139, Milano ITALIA

Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496

- **Recapito Telefonico - Sito Internet - Indirizzo e-mail**

02/23.695.1 - [www.allianz-global-assistance.it](http://www.allianz-global-assistance.it) - [info@allianz-assistance.it](mailto:info@allianz-assistance.it)

- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**

Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre

2010, al nr. 1.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicurative, Elenco I

#### 2) Informazioni Relative al Contratto

- **Legislazione applicabile al contratto**

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.

La Società propone di scegliere la legislazione italiana.

Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.

- **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**

Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.

- **Reclami in merito al contratto**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società

Servizio Qualità **AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia**

V.le Brenta, 32 - 20139 MILANO (Italia) fax: +39 02 26 624 008 e-mail: [reclamiawp@allianz.com](mailto:reclamiawp@allianz.com)

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), correndo l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito [www.ivass.it](http://www.ivass.it), alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

#### 3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

#### INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 "PROTEZIONE DATI PERSONALI")

Il Titolare del Trattamento dei dati personali è AWP P&C S.A.

I suoi dati saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il testo completo dell'informativa e le modalità di esercizio dei suoi diritti saranno messi a disposizione al momento della conclusione del contratto di viaggio.

**Allianz** 

**Global Assistance**